

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Diseño e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un comitato ristretto):		CASINI CARLO e QUARENGHI: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200);	
Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189);		RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201);	
FERRARI MARTE e FIANDROTTI: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado (101);		PERRONE ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267);	
ANDÒ ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146);			

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1984

PAG.	PAG.
QUIETI ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605);	
POLI BORTONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776);	
BIANCHI BERETTA ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843);	
CRUCIANELLI ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844);	
PORTATADINO ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (888);	
POTI ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925);	
PISANI ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti (1142);	
	GORLA ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica (1177);
	ALOI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322);
	MADAUDO: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (1347) 3
	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> 3, 12, 13
	BIANCHI BERETTA ROMANA 12
	BROCCA BENIAMINO 12
	DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 9, 13
	FERRI FRANCO 12
	FINCATO GRIGOLETTO LAURA 12
	MENSORIO CARMINE 4
	PISANI LUCIO 12
	PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i> 7, 13
	RALLO GIROLAMO 12
	TRAMARIN ACHILLE 7

La seduta comincia alle 9,30.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189); e delle proposte di legge: Ferrari Marte e Fiandrotti: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado (101); Andò ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146); Casini Carlo e Quarenghi: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201); Perrone ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267); Quietì ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605); Poli Bortone ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776); Bianchi Beretta ed al-

tri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843); Crucianelli ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844); Portatadino ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (888); Potì ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925); Pisani ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti (1142); Gorla ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale della scuola e misure urgenti in materia scolastica (1177); Aloì ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322); Madaudo: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (1347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Fiandrotti: « Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di

primo e secondo grado»; Andò ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Casini Carlo e Quarenghi: « Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Russo Ferdinando ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica »; Perrone ed altri: « Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria »; Quietì ed altri: « Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Poli Bortone ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario »; Bianchi Beretta ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Crucianelli ed altri: « Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica »; Portatadino ed altri: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Potì ed altri: « Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario »; Pisani ed altri: « Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti »; Gorla ed altri: « Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola e misure urgenti in materia scolastica »; Aloì ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà »; Madaudo:

« Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria ».

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

CARMINE MENSORIO. La legge n. 270 aveva il duplice fine di ruolizzare il personale precario e di evitarne altro in futuro. Due finalità entrambe disattese, tant'è che sono scaturiti numerosi dispositivi da parte dei TAR per rimuovere discriminazioni (e nel contempo sono piovute numerose proposte di legge che al momento richiedono un esame sereno) perché non sono stati assunti i nuovi precari venutisi a formare nel biennio seguente al varo della legge n. 270.

Come si può legiferare in modo sereno se rimarranno comunque delle frange di precari?

Occorre conoscere la consistenza e le categorie esistenti oggi, sia nell'ambito del personale docente e non docente, sia in quello del personale educativo e direttivo, onde poter veramente chiudere il capitolo del precariato nella scuola ed utilizzare per il futuro le normali tecniche di reclutamento con i concorsi ordinari. Ed allora, entrando nel vivo dei problemi che premono, il primo atto di giustizia da compiere è quello di estendere i benefici dell'immissione in ruolo ai supplenti annuali, con nomina del provveditore nell'anno scolastico 1981-82. Tali docenti non ottennero l'incarico annuale in quanto quest'ultimo venne abolito e sostituito dall'istituto della supplenza annuale; incarico che era previsto all'atto del loro inserimento nelle graduatorie provinciali e concesso ai loro colleghi, inclusi nelle medesime graduatorie provinciali ed assunti in servizio nell'anno scolastico 1980-1981.

A seguito dell'espletamento della sessione riservata degli esami di abilitazione di cui all'articolo 76 della legge n. 270, i suddetti supplenti si sono abilitati acquisendo un ulteriore titolo ed una più qualificante professionalità.

Il loro rapporto di lavoro del resto manteneva gli stessi caratteri dell'incarico

annuale in quanto concesso su posto libero e per l'intero anno scolastico.

Altro punto qualificante da tenere presente in senso generale è quello di estendere le disposizioni della legge n. 270 (secondo i requisiti richiesti per le singole categorie) ai docenti abilitati e non abilitati del personale non docente, in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 (e non 1980-1981) come data terminale prevista dall'articolo 57 della legge medesima. Tale esigenza scaturisce dal fatto che la sanatoria si fermava all'anno scolastico 1980-1981, pur essendo stata la legge n. 270 approvata il 20 maggio 1982, cioè a conclusione quasi dell'anno scolastico 1981-1982; non prendere in considerazione in senso generale l'anno scolastico 1981-1982, come momento base dei riferimenti delle disposizioni contenute nella legge di cui sopra, significherebbe non adeguarsi allo spirito che l'ha pervasa. In particolare, occorre che venga disposta l'immissione in ruolo, secondo le modalità previste dagli articoli 43 e 44, dei docenti di educazione fisica e di educazione musicale, in possesso del titolo specifico, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 o 1981-1982, nominati dai capi dell'istituto su designazione dei provveditori agli studi. Tengo qui a ribadire con forza la macroscopica irrazionalità del disposto di tali articoli, che prevedono un trattamento di favore nei riguardi di docenti sforniti di titoli ed il loro mantenimento in servizio fino al conseguimento del titolo previsto dalle disposizioni vigenti e conseguente immissione in ruolo, contro coloro che, forniti di titolo specifico e contemporaneamente in servizio, non riceveranno alcuna tutela di mantenimento del posto né possibilità di immissione in ruolo se non tramite i concorsi ordinari. Bisogna prendere in considerazione altresì quelle categorie di docenti esclusi, ma ritenute giustamente discriminate da decisioni prese da alcuni TAR, come ad esempio quei docenti che, in possesso degli altri requisiti di servizio contemplati dall'articolo 46, avevano un anno di servizio prestato non in corsi popolari bensì in scuole estive e festive. Tale tipo di

scuola aveva, del resto, le stesse finalità delle scuole popolari anche se non la medesima durata. Altra categoria di docenti discriminati dall'articolo 46 è quella dei supplenti temporanei, con nomina dei presidi, con tre anni di servizio fino alla data dell'entrata in vigore della legge n. 270. Anche questi ultimi hanno ottenuto parere favorevole all'accoglimento dei loro ricorsi, da parte del TAR del Lazio, per cui si propone la estensione dell'articolo 46 a loro favore. Gli insegnanti di religione in servizio nelle scuole statali e già forniti di abilitazione o di titolo di studio valido per la partecipazione ai concorsi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con almeno un anno di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, dovrebbero essere immessi in ruolo per la materia per cui sono abilitati o per la quale conseguiranno l'abilitazione secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge n. 270. Sempre nell'ambito della salvaguardia dei diritti dei docenti precari, si propone l'immissione in ruolo di tutti gli abilitati in possesso di detto titolo di studio alla data di approvazione della legge n. 270, i quali non siano riusciti a raggiungere i 180 giorni di servizio previsto per il compimento dell'anno scolastico. Detti docenti potrebbero essere inclusi in una graduatoria ad esaurimento da utilizzare in coda a quelle già formulate dalla legge n. 270 per categorie in possesso del requisito del servizio oltre che di quello dell'abilitazione.

Tale disposizione farebbe giustizia nei riguardi di molti docenti del sud, i quali non hanno potuto ottenere incarichi o supplenze per lunghi periodi in quanto inseriti in graduatorie di provveditorati agli studi di province colpite dal sisma e con poche possibilità di utilizzo di personale precario.

Naturalmente, non bisogna dimenticare di estendere per analogia anche al personale non docente non di ruolo le disposizioni da adottare per il personale docente. Per tali motivi il contenuto degli articoli 49 e 50 della legge n. 270 deve essere modificato nel senso che la data

prevista del 9 settembre 1981, come termine utile per il beneficio dell'immissione in ruolo, venga posticipata al 9 settembre 1982, onde permettere anche al personale non docente supplente annuale nell'anno scolastico 1981-1982 di ottenere i benefici di cui ai suddetti articoli 49 e 50.

Un altro nodo da sciogliere è quello relativo alla sistemazione dei presidi risultati idonei nei concorsi ordinari. Essi potrebbero essere assegnati su posti vacanti nel limite del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. In tal modo, si eviterebbe di sottoporre ad un ennesimo concorso docenti che già hanno superato in modo positivo le prove di esame, senza ledere gli interessi di nuovi aspiranti.

Allo stesso modo, dovrebbero essere assegnati in modo definitivo ai posti già ottenuti con riserva i presidi incaricati per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, ammessi con riserva al concorso di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, a seguito di una sentenza del TAR del Lazio, ed inclusi nella graduatoria dei vincitori di detto concorso.

E ancora debbo premere perché l'articolo 17 della legge n. 270 sia modificato nel senso di rendere facoltativa la prestazione di servizio, cioè nell'evenienza di coprire supplenze temporanee fino a 6 giorni. Come tutti sanno, il rapporto giuridico del docente si estrinseca in 18 ore di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, e verrebbe in tal modo palesemente stravolto. D'altra parte, lo straordinario non è mai stato obbligatorio.

Parecchi insegnanti, poi, non hanno usufruito dei benefici della legge n. 270 in quanto, a seguito della modifica delle tabelle relative ai titoli di studio necessari per determinati insegnamenti, non hanno potuto mantenere l'insegnamento. Sarebbe, quindi, opportuno che i titoli di studio previsti per la partecipazione ai concorsi conservassero la loro validità anche in seguito a modifica. Ad esempio, se alcuni hanno insegnato lingue con la laurea in giurisprudenza fino all'anno scolastico 1979-80, sarebbe giusto che conser-

vassero il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie provinciali, oltre che il diritto alla partecipazione ai concorsi.

Debbo aggiungere che varie sentenze del TAR e lo stesso Consiglio di Stato hanno ritenuto legittima la richiesta di valutazione, ai fini della carriera, dei servizi pre-ruolo prestati senza titolo specifico. Sarebbe opportuno che venisse sanata questa situazione, visto che il Governo è orientato in questo senso.

Vorrei ancora sottolineare la necessità della istituzione di dotazioni organiche aggiuntive anche per il personale non docente, a cui dovrebbero accedere i supplenti annuali nominati negli anni scolastici 1982-1983 e 1983-1984, mentre si richiede l'immissione nei ruoli del personale non docente nominato nell'anno scolastico 1981-1982, come già sostenuto dal collega Ferdinando Russo. E, per concludere, voglio ribadire con maggiore forza la necessità di sanare un'altra grave discriminazione: con l'anno scolastico 1981-1982 sono state attribuite soltanto supplenze annuali sia da parte dei provveditori che dei presidi.

Alcune sentenze dei TAR hanno ritenuto irrilevante ai fini giuridici ed economici il fatto che la supplenza sia stata conferita dal provveditore o dal preside. Inoltre, per alcuni insegnamenti, non era prevista la graduatoria provinciale (per esempio, educazione tecnica), per cui la supplenza poteva essere conferita esclusivamente dal capo dell'istituto.

Si ritiene, quindi, opportuno che il riferimento all'anno scolastico 1981-1982 debba comprendere tutte le supplenze annuali comunque conferite.

A conclusione, si può dire che per fare giustizia nei riguardi dei precari è necessario varare, a breve termine, un provvedimento di legge organico che possa includere tutti coloro che attualmente sono in servizio come non di ruolo o lo sono stati all'atto dell'approvazione della legge n. 270.

Solo così si potrà finalmente porre fine ad un doloroso capitolo della scuola italiana che si è retta per oltre un ventennio sui sacrifici assunti da centinaia

di migliaia di docenti non di ruolo le cui frange verrebbero sistemate oggi, dando avvio ad un nuovo corso del reclutamento del personale della scuola basato su norme di giustizia sociale e di ampia qualificazione professionale.

ACHILLE TRAMARIN. I docenti che dovrebbero essere immessi in ruolo secondo l'articolo 38 della legge n. 270 - in modo molto dubbio - sono dei privilegiati; le modifiche proposte dal ministro con il disegno di legge n. 1189 sembra abbiano più intenti clientelari che di giustizia. Infatti, ai docenti di cui a tale articolo 38 non viene richiesta la continuità di servizio per accedere al ruolo.

Sembra che nella scuola italiana si vada avanti più per colpi di fortuna che per merito; si sono verificati dei casi di docenti che avevano addirittura lasciato il servizio negli anni 1980-1981 e adesso si trovano nella condizione di reclamare un pieno diritto di passaggio in ruolo avendo effettuato pochissimi anni di servizio, mentre altri docenti non hanno lo stesso diritto pur avendo prestatato molti anni di servizio. A mio avviso vengono calpestati i diritti di chi ha lavorato e lavora; l'articolo 76 della legge n. 270 avrebbe dovuto garantire solo le abilitazioni, e non i passaggi di ruolo. Si tratta di un articolo ingiusto e non deve essere pertanto accettato passivamente tale meccanismo. A tal proposito sarebbe opportuno dare la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie dicendo che non si garantisce il ruolo in assoluto, ma una lista di attesa da cui attingere nel momento in cui dovesse verificarsi disponibilità di posti.

Non si tratta quindi di una sanatoria per far passare di ruolo tutti indistintamente, bensì di un passaggio di ruolo secondo diritti costituzionali, un atto di giustizia che tra l'altro non è di nessun onere particolare per lo Stato in quanto gli interessati sono comunque persone che lavorano, che sono inserite nella scuola e che aspettano solo di avere una posizione più regolare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Avrei bisogno di un ampio spazio di tempo, se volessi replicare puntualmente a tutti gli intervenuti. Credo però che non sia necessario e nemmeno utile occupare molto tempo poiché l'intervento di replica deve avere solo una funzione di proposta motivata.

Innanzitutto vorrei dire che la legge n. 270 ha raggiunto obiettivi importanti, e su questo mi sembra siano d'accordo molti colleghi della maggioranza e della minoranza. Non deve essere quindi considerata come un'esperienza totalmente negativa, anche se indubbiamente ha dimostrato di avere alcune imperfezioni. Non va dimenticato che alcuni importanti obiettivi sono stati raggiunti, quali ad esempio l'effettuazione di concorsi che hanno consentito o consentiranno - con l'espletamento di quelli già iniziati - la copertura di oltre 100 mila cattedre, realizzando pertanto una riduzione delle cause del precariato. A tal proposito, vorrei far rilevare che non vi sono nuove forme di precari create dalla legge n. 270. Certo, vi sono situazioni che non consentono l'immediata immissione in ruolo di chi si è trovato ad insegnare come supplente o in forme particolari, ma questa non è una forma di precariato.

Per precariato si deve intendere ciò che è stato indicato nella legge n. 270, cioè un lungo periodo di insegnamento nella scuola senza che ci fosse la possibilità di accedere ai concorsi, percorrendo quindi la strada maestra per l'inserimento in ruolo.

Questa situazione oggi non esiste più, è stata sanata dalla legge n. 270, perciò gli argomenti che erano stati usati a sostegno della legge n. 270 oggi non valgono più.

Di che cosa ci stiamo occupando? Di una razionalizzazione della legge n. 270, a seguito di una interpretazione proposta dai tribunali amministrativi regionali, in particolare quello del Lazio, interpretazio-

ne che a nostro giudizio è opinabile e che certamente non rientrava negli intenti del legislatore, il quale potrebbe, credo responsabilmente, assumere una posizione negativa rispetto a tale interpretazione. Comunque, per dare certezza di diritto riteniamo di non impegnarci in una posizione negativa e quindi di aderire alle osservazioni emesse dai TAR.

Le indicazioni dei TAR riguardano soprattutto il decreto Spadolini, precedente alla legge n. 270, che aboliva l'incarico annuale e istituiva la supplenza annuale con nomina del provveditore; i TAR ritengono che tale decreto abbia cambiato il nome dell'istituto giuridico, ma non la sostanza dello stesso. Si aggiunga la considerazione che la legge n. 270 è entrata in vigore nel maggio 1982, quasi alla fine di un anno scolastico, esattamente quello in discussione. Sulla base di queste premesse ci disponiamo a definire una proposta di intervento che risponda ad alcuni criteri. Il primo è quello che ho già ricordato e che voglio ripetere perché sia chiaro per tutti, e cioè che la logica della legge n. 270 non sia vulnerata e soprattutto che non siano messi in discussione gli elementi che definiscono il reclutamento su base concorsuale. Il secondo criterio è che in ogni caso non si creino dei sovrannumerari immessi in ruolo *ope legis*; infine, che l'approvazione della legge sia quanto mai rapida perché in caso contrario se ne vanificherebbero gli effetti positivi. Occorre evitare di introdurre modifiche che creino un prolungamento della discussione o la necessità di un rinvio alla Commissione bilancio presso la quale troveremmo sicuramente un ostacolo nel rappresentante del Governo.

Mi rendo conto che questo aspetto delle mie osservazioni è di natura politica e che non riguarda la sola architettura del nostro intervento, ma siamo di fronte ad una situazione che i colleghi conoscono bene, per cui mi è parso indispensabile e corretto fare riferimento a tali questioni.

La proposta che intendo avanzare si articola sulla necessità di riferirsi ai supplenti annuali del 1981-1982 con nomina

del provveditore per rispettare l'indicazione principale dei TAR e per rispettare contemporaneamente il primo criterio che ho ricordato, quello cioè relativo al mantenimento sostanziale del sistema di reclutamento su base concorsuale. Qualora ciò non avvenisse e prevalesse il criterio del servizio comunque prestato con qualunque tipo di incarico per tempi estremamente brevi, si introdurrebbe di fatto un criterio alternativo in modo totale rispetto a quello concorsuale. Deve essere chiaro che il nostro punto di riferimento è la legge n. 270 che necessita di alcuni completamenti. Comprendo le ragioni che hanno spinto molti colleghi ad occuparsi di situazioni particolari che si sono create, come quelle relative agli insegnanti di religione o agli insegnanti che hanno prestato servizio prima nella scuola non statale e successivamente in quella statale. Da parte nostra non riteniamo che siano da prendere in considerazione altre situazioni particolari che si collocherebbero al di fuori del sistema di reclutamento concorsuale.

Per tutti coloro che hanno svolto un lavoro meritevole in questi anni sicuramente verranno trovati altri strumenti per garantirne la dignità ed un futuro certo. E questo il motivo per il quale sono contrario alla proposta di agire sulle graduatorie nazionali, cioè di intervenire sugli articoli 27, 31 e 38, prevedendo una graduatoria nazionale ad esaurimento che integri le disponibilità delle singole province. Proprio perché una tale graduatoria mi sembra essere qualcosa che assomiglia ad un sistema alternativo rispetto a quello concorsuale, ritengo sia meglio e più praticabile procedere secondo l'indicazione del Governo che è quella di prevedere la possibilità di presentare la propria richiesta nella provincia di servizio e in un'altra provincia a scelta. Oltre al motivo prima detto, quello di carattere pratico è il seguente: dare la possibilità di scegliere una provincia, oltre a quella di servizio, significa consentire all'avente titolo di prevedere un'ipotesi di lavoro in un luogo di suo gradimento e quindi si-

gnifica anche dargli la possibilità di organizzarsi in un modo conveniente.

Se, invece, venisse seguita la graduatoria nazionale, il carattere di casualità che essa presenta creerebbe, come di fatto nel passato ha creato, situazioni a dir poco « antipatiche » nelle quali l'amministrazione si trova « costretta » a chiedere la sostituzione dopo la presentazione di svariati certificati medici.

Circa gli altri problemi che sono emersi nel corso della discussione, desidero porre l'accento sui principali, come quello concernente gli insegnanti di educazione fisica e di educazione musicale con titolo specifico che sono stati erroneamente trascurati dalla legge n. 270 rispetto a coloro che non avevano titolo specifico.

Per quanto riguarda i non docenti, la situazione è leggermente diversa perché a loro disposizione vi sono altri meccanismi concorsuali, il che ci consente di non intervenire *ope legis*. Mi riferisco, in particolare, alle riserve dell'80 per cento per lo sviluppo della carriera verticale che può essere utilizzata con concorsi riservati anche per riassorbimento su pari livello degli attuali supplenti. In questo modo non arrecheremo alcun danno né a coloro che sono in servizio né agli esterni che volessero partecipare ai concorsi.

Mi pare di avere accennato ai punti qualificanti della questione. Credo che altre valutazioni più particolari dovranno essere date di fronte alla presentazione degli emendamenti preannunciati.

Concludo con l'invito, ai colleghi che hanno preannunciato proposte di emendamenti, di voler riflettere sullo scopo dell'intervento di cui al provvedimento al nostro esame, che sarà tanto più efficace quanto più limitato.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore per lo sforzo di sintesi che ha fatto in sede di replica, e per ciò che ha osservato sul merito del provvedimento. Ringrazio altresì i numerosi colleghi che sono intervenuti sull'argomento.

Il numero rilevante delle proposte di legge (quattordici), che si venivano ad aggiungere al disegno di legge presentato dal Governo, sta a significare che vi è molta aspettativa nei confronti di una revisione della legge n. 270.

Il Governo si era limitato a presentare un provvedimento molto stringato composto di due articoli, il primo dei quali intendeva esclusivamente anticipare di un anno l'inserimento dei provvedimenti che riguardano gli insegnanti dell'anno 1980-1981 ed un altro che voleva stabilire a priori le dotazioni di organico raggiungibili con tale provvedimento.

Ci rendiamo però conto che dalle discussioni sono emersi alcuni problemi che vanno ripresi non tanto per debordare dalla logica della legge n. 270, quanto per vedere se è possibile, con una interpretazione autentica di articoli già approvati e con altri aggiustamenti, rendere più corretto questo provvedimento e direi, per alcuni aspetti, più giusto nella sua applicazione.

Ho sentito parlare in questa sede di gravi ingiustizie attuate dalla legge n. 270, ma desidero ricordare che si tratta di una legge approvata da questo Parlamento; non si può parlare di vere e proprie ingiustizie, anche se alcuni TAR hanno emesso indicazioni di sospensiva per alcuni provvedimenti collegati alla legge n. 270. Ricordo che non esiste alcuna condanna ufficiale nei confronti del decreto applicato dal Ministero della pubblica istruzione, proprio sulla scorta della legge n. 270. Ci rendiamo però conto che il lungo travaglio che ha portato alla approvazione della legge n. 270 ha fatto sì che il legislatore trascurasse alcuni elementi che si sono evidenziati nella applicazione di tale normativa.

Voglio subito chiedere ai colleghi un impegno tale da non creare ulteriori aspettative; se qualcuno pensasse che con questo provvedimento oggi al nostro esame si possa tentare di eliminare del tutto il ricorso ai supplenti, commetterebbe un errore, perché i supplenti nella scuola esisteranno sempre, è nella logica delle cose. La legge n. 270 aveva come in-

tento di eliminare un precariato che era diventato di fatto consistente e strutturale, in questo senso va visto il provvedimento al nostro esame, niente di più e niente di diverso.

In questa ottica desidero ringraziare, in modo particolare, quei colleghi che con i loro interventi hanno abbandonato certe forzature derivanti dalle numerose pressioni che ognuno di noi ha avuto in questo spazio di tempo.

Il Governo intende presentare alcuni emendamenti che illustrerò al momento del passaggio all'articolato. Vi è un discorso di fondo, che mi pare sia stato accettato da tutti e che riguarda i supplenti, che, per certi aspetti, può avere anche contenuti di legittimità, in quanto dobbiamo attenerci alla normativa della legge n. 270. Se fosse stato approvato prima quel provvedimento, forse sarebbero stati esclusi anche gli insegnanti supplenti dell'anno accademico 1980-1981; è stato solo il ritardo nella approvazione che ha creato questo equivoco. Anche se il TAR del Lazio ha dichiarato che non esiste nessuna differenza fra i supplenti dell'anno accademico 1980-1981 e quelli dell'anno successivo, il legislatore può stabilire in qualunque momento la data di entrata in vigore di un certo provvedimento che sancisce diritti nuovi. Però noi dobbiamo limitarci ad un discorso di serenità. Per quanto riguarda le nomine fatte dai provveditori, se vi sono stati ritardi nel senso che alcuni provveditori hanno disatteso le circolari ministeriali, non è giusto penalizzare la situazione generale e far diventare diritti su tutto il territorio nazionale quelli che derivano da comportamenti anomali. Del tutto particolare è la situazione del provveditorato agli studi di Napoli dove, a seguito degli eventi sismici, non si è potuto procedere ad alcune nomine per circa 600 insegnanti nei vari ordini delle scuole, insegnanti che avrebbero avuto diritto ad essere nominati con incarico annuale per l'anno scolastico 1980-1981; in tal senso il Governo presenterà emendamenti.

Un discorso a parte riguarda il personale non docente; per questo personale

le graduatorie saranno sfalsate rispetto a quelle del personale docente; presenteremo emendamenti che andranno nel senso di togliere i limiti di età per i futuri concorsi sia per bidelli che per applicati (anche per i segretari, ma solo per questa volta); inoltre si prevede la partecipazione a concorsi riservati al passaggio verticale da una categoria all'altra. Praticamente, questi potranno usufruire insieme con i colleghi della categoria inferiore di quell'80 per cento dei posti messi a disposizione.

Infine, credo che sia sentita da parte di tutti noi la necessità di arrivare in termini brevi all'approvazione del provvedimento, anche perché ci avviciniamo alla fine dell'anno scolastico e alcune tensioni (vedi il caso di Milano) si sono già verificate attraverso manifestazioni del personale precario. Non va dimenticato poi che il fatto che siano all'attenzione della Commissione ben quattordici provvedimenti fa nascere speranze che non è bene vengano illuse.

Per quanto riguarda il parere che la Commissione bilancio sarà chiamata ad esprimere, sicuramente non sarà tanto tenero, poiché il suo timore sarà quello di veder crescere ulteriormente la spesa pubblica, per cui invito i colleghi a tener conto di tutti i problemi che ho indicato per giungere quanto prima all'approvazione del provvedimento.

Vorrei ora preannunciare alcuni emendamenti che il Governo intende presentare.

All'articolo 1 del disegno di legge presentato dal Governo, vi è l'esigenza di cambiare l'ultimo comma, aggiungendone uno che riguarda il personale precario in servizio all'estero. Mi riferisco a coloro che avevano avuto l'incarico a norma della legge n. 604, poiché adesso il personale che insegna presso le scuole italiane all'estero deve essere solo di ruolo.

All'articolo 2 vanno aggiunti una serie di emendamenti che si fanno carico dei problemi emersi nel corso della discussione sulle linee generali. Con l'articolo 2-bis praticamente si dà la possibilità della iscrizione

in un'altra graduatoria oltre a quella nella quale si è maturato il diritto. L'articolo 2-ter tende a sistemare quegli insegnanti che avevano già vinto un concorso ma che purtroppo, per erronea destinazione dei posti da assegnarsi soprattutto come dotazione organica aggiuntiva, si sono visti revocare la nomina. Con l'articolo 2-quater si vuole tentare di rendere più agile la commissione esaminatrice; a tale proposito vorremmo sentire il parere della Commissione prima di sostituire i primi cinque anni di servizio nel ruolo con cinque anni di servizio per avere diritto alla nomina di commissario. In sostanza, per tale questione, il Governo si rimette alla Commissione; per altro si vorrebbe rendere possibile la nomina in queste commissioni di personale che insegna nelle stesse province in cui viene bandito il concorso. Si tratterebbe di una misura atta alla nomina in tempi rapidi di tali commissioni, senza comunque fissare l'obbligatorietà di accettare tale nomina sia per il presidente che per i commissari.

Un altro emendamento dovrebbe riguardare i corsi per lavoratori. La legge n. 270 aveva vietato la nomina di supplenti per i corsi serali per lavoratori; ora ci rendiamo conto che questi emendamenti comporteranno un aggravio di spesa, ma li presentiamo perché ne è stata rilevata la necessità da più parti.

Vi è poi un'interpretazione autentica che riguarda i conservatori di musica; poiché la legge n. 270 si riferiva solo ai docenti dei corsi ordinari, ci pare doveroso estendere tale applicazione anche al personale dei corsi straordinari.

Un altro emendamento si rifà a quanto detto prima per la Campania circa i fatti sismici a seguito dei quali i provveditori agli studi non hanno potuto avere un quadro ben preciso della situazione e non hanno predisposto le nomine per lo anno 1980-1981. Si tenderebbe cioè a recuperare per tali categorie di insegnanti la possibilità di usufruire del vantaggio esistente nella normativa della legge numero 270.

Altra interpretazione autentica riguarda il personale delle scuole materne, e più precisamente coloro che avevano avuto l'incarico per il completamento di orario, per cui nel primo anno ci poteva essere tale completamento di orario, mentre nel secondo l'orario doveva essere completo.

I TAR hanno emesso alcune sentenze in base alle quali è riconosciuto valido il servizio di un secondo anno fatto nelle medesime condizioni del primo, quindi fatto per il completamento di orario. Pertanto, siamo costretti a recepire questa normativa in un emendamento. Un altro emendamento, che però comporta un onere di spesa maggiore, è quello relativo alla revisione degli organici negli istituti per sordomuti, organici dei quali non ci siamo occupati nel 1974 con i decreti delegati. Allo stesso modo, intendiamo presentare un emendamento che aggiorni gli organici degli istituti professionali che riguardano soprattutto gli istituti alberghiero-turistici esclusi anch'essi dalla normativa del 1974.

Vi è poi un'altra proposta di modifica intesa a dare una maggiore disponibilità di posti di trasferimento. È vero che abbiamo diminuito il numero dei comandi, ma questi esistono ancora, per cui si potrebbe prevedere la possibilità di ricorrere a trasferimenti per posti lasciati liberi per comando o assegnazioni varie. Più che di un trasferimento vero e proprio, si tratterebbe di un trasferimento annuale per coloro che non ne hanno ottenuto uno di tipo ordinario, tenuto conto che questi comandi vengono prorogati di anno in anno e che in questo modo si renderebbe più stabile la presenza dell'insegnante di ruolo in quel posto.

Vi è poi la necessità di superare una incertezza, nata in sede di interpretazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, circa l'onere relativo al personale comandato presso enti o associazioni. Il Consiglio di Stato avrebbe espresso il parere secondo il quale il relativo onere dovrebbe essere a carico del Ministero della pubblica istruzione. Il

problema si riproporrebbe con l'articolo 14 il cui onere rimane a carico del Ministero.

Un'altra proposta del Governo vorrebbe eliminare il limite di età per concorsi di personale non docente. In particolare, tale limite sarebbe tolto completamente per i non docenti ausiliari e gli applicati, mentre sarebbe eliminato *una tantum* per i segretari. Sarà poi ripristinato il limite di 35 anni, salvo i limiti previsti dalla legge vigente.

Ancora un altro emendamento rende giustizia agli insegnanti che hanno avuto l'abilitazione ad insegnare nelle scuole speciali e che si troverebbero nell'impossibilità di continuare l'insegnamento una volta che per una qualsiasi ragione tali scuole venissero eliminate.

È intendimento del Governo, inoltre, occuparsi dell'esame cui è sottoposto al terzo anno di scuole l'alunno portatore di *handicap* per il quale è previsto un certificato che dichiara che l'esame è stato superato.

Per quanto riguarda gli insegnanti di educazione musicale e educazione fisica, il relatore ha già avanzato alcune proposte sulle quali non mi soffermo. Circa, invece, il personale non docente degli anni scolastici 1981-1982 e 1982-1983, se non vogliamo commettere gli stessi errori del passato, dobbiamo prevedere un ampliamento del biennio di validità della graduatoria per il personale che ha prestato servizio in tali anni, in modo che in sede di concorso possa avvalersi della quota dell'80 per cento dei posti riservati al passaggio verticale dalla categoria inferiore a quella superiore. In tale percentuale deve rientrare il personale già in servizio in quella categoria.

FRANCO FERRI. Forse sarebbe opportuno parlare soltanto di personale in servizio.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò potrebbe ingenerare confusione e dare spazio ad una serie di richieste.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per concomitanti votazioni in aula.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Propongo la costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame dei progetti di legge e la predisposizione di un testo unificato da trasmettere alle competenti Commissioni per i prescritti pareri.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Il gruppo comunista è favorevole alla proposta del presidente, a condizione che il Comitato ristretto operi in tempi assai brevi.

FRANCO FERRI. Mi associo a quanto dichiarato testé dalla collega Bianchi Beretta.

GIROLAMO RALLO. Aderisco con piacere alla proposta del presidente perché ritengo che, con la costituzione di un Comitato ristretto, i tempi, per l'approvazione dei provvedimenti non si allungheranno, ma saranno in realtà più brevi, purché vi sia da parte di tutti la volontà di far presto.

BENIAMINO BROCCA. A nome del gruppo della democrazia cristiana, aderisco alla proposta del presidente, che ritengo formalmente corretta, con l'auspicio che si possa procedere rapidamente alla convocazione del Comitato ristretto per accelerare al massimo l'iter dei lavori.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Il gruppo socialista è favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che operi in tempi brevissimi.

LUCIO PISANI. Mi dichiaro favorevole, a nome del gruppo della sinistra indipendente, alla proposta del presidente di costituire un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo organico che recepisca anche gli emendamenti già preannunciati.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di costituire un Comitato ristretto.

(È approvata).

Ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, in base alle designazioni dei gruppi, gli onorevoli Bianchi Beretta, Ferri, Pisani, Rallo, Manca, Tramarin, Fincato Grigoletto, Brocca, Franchi Roberto, Ferrari Bruno, Castagnetti, Ghinami, Casati, D'Aquino e Portatadino.

Propongo di rinviare a domani mattina la discussione dei provvedimenti in esame per dar modo al Comitato ristretto testé costituito di cominciare immediatamente i suoi lavori.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO